

CITTA' DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Oggetto: **Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell'Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto – CIG B268FFD0FF**

Repertorio n. 4644 del 18.9.2025

Repubblica Italiana

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre, nella Casa Comunale, in piazza Roma 32 in Martina Franca (TA), innanzi a me dott. Egidio Zingarelli, vice Segretario Generale del Comune di Martina Franca, *ex lege* autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune su intestato, ai sensi dell'art. 97, co. 4 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, senza l'assistenza di testimoni, sono personalmente comparsi:

1. Il dott. ing. Giuseppe Mandina, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, giusto decreto sindacale n. 51 del 27/12/2022 e con i poteri ex art. 107 D.lgs 267/2000, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore IV - Sue - Gestione beni culturali e Valorizzazione del centro storico - Ambiente - Protezione civile e Sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in qualità di Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO TA/2, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Ente";
2. il dott. Paolo Signori Perrone, nato a Nardò (LE) il 22.05.1976 e residente in Leverano (LE), codice fiscale SGNPLA76E22F842Z, in

qualità di legale rappresentante dell'impresa Gial S.r.l., con sede a Taviano (LE) alla Via Lagrange n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. 02431340757, che agisce quale capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito con atto del dott. Andrea Tavassi, notaio in Ruffano (LE), iscritto al Collegio Notarile di LECCE, giusto Repertorio n. 41237 raccolta n. 22869, Registrato a LECCE (LE) in data 17.09.2025 al n. 21562/1T, conservato agli atti del fascicolo del Settore IV del Comune di Martina Franca in copia autentica conforme all'originale, che modifica precedente atto del notaio Andrea Tavassi del 25/7/2025, rep. n. 41103, registrato a Lecce il 30/7/2025 al n. 18423 conservato agli atti del fascicolo del Settore IV del Comune di Martina Franca in copia autentica conforme all'originale, tra le seguenti imprese:

- Gial S.r.l., con sede a Taviano (LE) alla via Lagrange n. 2, codice fiscale e P.IVA 02431340757 (mandataria);
- Si.Eco S.p.A., con sede a Triggiano (BA) alla via C. Battisti s.n., codice fiscale e P.IVA05452940728 (mandante);
- Impregico Srl, con sede a Taranto alla via Berardi 8, codice fiscale e P.IVA03077030736 (mandante).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io, vice Segretario Generale rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,

Premesso che

- il dott. ing. Giuseppe Mandina, nella sua qualità di Dirigente del Settore IV del comune di Martina Franca (TA) e quale Responsabile dell'Ufficio

Comune di ARO TA/2, con determina n. 870 del 18.03.2024, ha disposto di indire la procedura aperta di gara ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei comuni dell'ARO TA/2, con approvazione dei relativi allegati;

- con determina n. 2016 del 21.06.2024 il dott. ing. Giuseppe Mandina, nella sua qualità di Dirigente del Settore IV del comune di Martina Franca (TA) e quale Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO TA/2 ha disposto – ai sensi dell'articolo 21- quinquies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in ragione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse esposti nelle premesse, la revoca in autotutela della procedura di gara indetta con determinazione del Dirigente Responsabile di ARO n. 870 del 18.03.2024 inerente alla *“Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni dell'ARO TA/2”*;

- sempre il dott. ing. Giuseppe Mandina, nella sua qualità di Dirigente del Settore IV del comune di Martina Franca (TA) e quale Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO TA/2, con determina n. 2254 del 09.07.2024, ha disposto di indire procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di igiene ambientale, così come descritto nel Progetto dei Servizi e nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, per l'importo a base di gara pari ad € 117.278.050,94 I.V.A. di legge esclusa, di cui il costo della manodopera scorporato risulta pari ad € 70.681.751,337 e gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, come da D.U.V.R.I., risultano pari

ad € 644.000,00, per la durata di 7 (sette) anni;

- con la medesima determina si è dato atto che si sarebbe proceduto all'affidamento ponendo a base di gara il Progetto Unico di ARO, redatto dal CONAI, approvato con deliberazioni dell'Assemblea di ARO n. 1 del 22.02.2024, con l'aggiornamento dei costi del personale approvato con deliberazione di ARO n. 5 del 09.07.2024; si è approvato il Capitolato Speciale d'appalto, lo schema di contratto, il Bando/Disciplinare di gara, predisposti dall'Ufficio Comuni di ARO TA/2,
- con determinazione del Dirigente Responsabile di ARO n. 870 del 18.03.2024, tra l'altro, è stato approvato il D.U.V.R.I., che continua a mantenere validità;
- con Determina n. 2464 del 9.7.2025, ai sensi dell'art. 17 – co. 5 - D. Lgs. 36/2023, il dott. Ing. Giuseppe Mandina, nella sua qualità di Dirigente del Settore IV del Comune di Martina Franca (TA) e quale Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO TA/2, ha disposto l'aggiudicazione in favore della R.T.I.: Gial Srl, con sede a Taviano (Le) alla via Lagrange n. 2, codice fiscale e P.IVA 02431340757 (mandataria), Si.Eco SpA, con sede a Triggiano (BA) alla via C. Battisti s.n., codice fiscale e P.IVA 05452940728 (mandante), Impregico Srl, con sede a Taranto alla via Berardi 8, codice fiscale e P.IVA 03077030736, per un importo di € 107.542.426,67, oltre € 644.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 108.186.426,67, oltre Iva al 10%, per un importo complessivo pari ad € 119.005.069,34;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett. c), del D. Lgs. 36/2023, è stata comunicata ai soggetti interessati in data 10 luglio 2025

con prot. n.48868/2025,giusta comunicazione in atti;

- con determinazione dirigenziale n. 2475 del 10/7/2025 del Settore IV si disponeva l'esecuzione in via anticipata del contratto nel Comune di Martina Franca, per un importo complessivo di euro 52.881.493,35oltre iva del 10% pari ad euro 5.288.149,30, per un totale di euro 58.169.642,65 a carico del medesimo Ente.

Tutto ciò premesso

TRA LE PARTI

si conviene e stipula quanto segue, dando atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

6.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: *Autorità*) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Decreto legislativo 201/22** è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*";
- **Disciplinare tecnico** è il documento che contiene le specifiche operative nonché le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidato;
- **Parti** sono il Comune di Martina Franca ed il gestore del servizio, che sottoscrivono il presente contratto;
- **Schema regolatorio della qualità** è lo schema individuato dall'Ente

territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF;

- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della Normativa *pro tempore* vigente;

- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione 15/2022/R/RIF.

Articolo 2 Oggetto e finalità

2.1. Con il presente contratto, le Parti come convenute si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi del servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a. adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b. approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c. adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a. garantire la gestione del servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune, in attuazione della normativa vigente;

b. realizzare gli obiettivi previsti dal Comune e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c. intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lett. a) del presente contratto, fornendo al Comune tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d. adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

2.4. L'Appaltatore si obbliga a prestare il servizio di igiene urbana di cui al bando di gara n. 416136-2024 - numero dell'edizione della GU S: 134/2024, data di pubblicazione: 11.07.2024, al progetto dei servizi di igiene urbana e complementari ed all'offerta migliorativa, con un ribasso percentuale unico e uniforme pari al 7,795%, da applicarsi all'importo a base d'asta soggetto a ribasso al netto degli oneri di

sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio affidato

3.1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio affidato secondo il modello di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, in adempimento alle deliberazioni dell'Assemblea di ARO TA/2 n. 2 del 13.03.2024, nellequali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato

4.1. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività principali:

a. Raccolta differenziata porta a porta, presso le utenze domestiche e non domestiche, e presso i punti di conferimento ove sono collocate le Attrezzature informatizzate "Eco box" delle diverse frazioni di rifiuti urbani:

- carta e cartone;
- cartone selettivo;
- imballaggi di plastica e metalli;
- imballaggi di vetro;
- rifiuti ingombranti, RAEE, etc. (a domicilio, su prenotazione);
- tessili (abiti usati);
- rifiuti organici e imballaggi in bioplastica compostabile ("umido");
- rifiuti biodegradabili "sfalci" (a domicilio, su prenotazione);
- rifiuto urbano residuo (anche detto "secco" e/o "indifferenziato");
- altre frazioni eventualmente offerte dalla Ditta Appaltatrice e/o

successivamente previste;

b. prelievo presso le attrezzature stradali delle seguenti frazioni:

medicinali; batterie ed accumulatori; imballaggi/rifiuti tossici, infiammabili, irritanti, tessili e indumenti usati;

c. altri servizi di igiene urbana, comprendenti:

- servizi di spazzamento manuale misto e meccanizzato dei territoricomunali;

- gestione dei cestini stradali installati nelle zone parco e nei luoghi pubblici in genere;

- raccolta dei rifiuti cimenteriali di tipo urbano, tramite gli appositi contenitori carrellati in dotazione;

- raccolta dei rifiuti provenienti dal mercato cittadino tramite posizionamento temporaneo di appositi contenitori carrellati;

- raccolta dei rifiuti prodotti in occasione di feste, manifestazioni, eventi occasionali, compreso posizionamento temporaneo, nelle aree concordate, di appositi contenitori carrellati per la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto;

- raccolta dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dallo sfalcio dell'erba mediante posizionamento, in aree concordate, di appositi contenitori / cassoni scarrabili;

- trasporto e conferimento di tutti i predetti rifiuti presso i rispettivi impianti di destinazione individuati dall'Ente;

d. altri servizi e forniture complementari, quali:

fornitura di attrezzature, contenitori per gli utenti, da impiegarsi

per lo svolgimento dei servizi come dettagliato nel Progetto dei servizi e nei capitoli successivi;

- attività di distribuzione contenitori, informazioni e assistenza agli utenti, vigilanza e verifica delle attività di conferimento, ecc.,
- allestimento area trasbordo;
- censimento informatico delle utenze, contestuale attribuzione e applicazione di codice identificativo univoco "TAG-RFID" o similari, contestuale distribuzione attrezzature e materiali;
- fornitura e impiego di sistemi hardware e software per il monitoraggio dei servizi;
- attivazione e gestione di numero verde dedicato, di sito web, di sistema di mailing e messaggistica, di app per smartphone e tablet a disposizione degli utenti aderenti;
- progettazione svolgimento di campagne di comunicazione e sensibilizzazione;
- raccolta differenziata e trasporto di rifiuti abbandonati sul territorio comunale;

e. adempimenti ARERA;

f. altri servizi e forniture aggiuntivi, meglio specificati nei capitoli successivi e nel progetto dei servizi e/o eventualmente previsti nell'Offerta tecnica migliorativa prodotta dall'operatore economico;

g. quant'altro previsto nel Progetto dei Servizi, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta migliorativa presentata in fase di gara.

4.2. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Martina Franca (TA), facente parte dell'ARO TA/2.

Articolo 5 Durata dell'affidamento

5.1. Il presente contratto ha durata di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di avvio d'urgenza del servizio (01.08.2025) e con termine al 31.07.2032;

5.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico - finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione ed integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, co. 2-bis, del Decreto - legge n.138/11;
- b. mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o incasso di oggettivi ed insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c. nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO**- FINANZIARIO****Articolo 6 Corrispettivo contrattuale**

6.1. Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero delle singole attività che lo compongono, è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.2. Le Parti danno atto delle seguenti tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore: la fatturazione dei servizi oggetto dell'appalto, iva compresa, dovrà avvenire con cadenza mensile.

6.3. Il pagamento della/e fattura/e alle Imprese Riunite verrà effettuato dalla Committente distintamente a ciascuna impresa tramite bonifico bancario presso un conto corrente bancario dedicato

I corrispettivi d'appalto verranno fatturati ed incassati nei seguenti termini:

a. "GIAL S.r.l." emetterà mensilmente fattura nei confronti del Comune di Martina Franca per un ammontare pari all'87,88% (ottantasette virgolaottantotto per cento) del canone d'appalto mensile contrattualmente dovuto;

b. "IMPREGICO S.r.l." emetterà mensilmente fattura nei confronti del Comune di Martina Franca per un ammontare pari al 12,12% (dodici virgola dodici per cento) del canone d'appalto mensile contrattualmente dovuto.

Il canone pari a 1/12 del corrispettivo annuo, di cui al precedente punto 6.1, sarà corrisposto in rate mensili posticipate per i servizi effettivamente prestati durante il mese precedente. I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data delle fatture, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1. L'Ente garantisce, per tutta la durata dell'affidamento, la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal

metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria, ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2. Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti, secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, co. 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste], riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2. il PEFA è in corso di validazione da parte dell'Ente territorialmente competente, giusta richiesta inoltrata con nota prot. n. 48967 del 10.07.2025 ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, ai sensi dell'art. 8 dello schema tipo di contratto approvato con Delibera ARERA n. 385 del 03.08.2023 e dello schema di contratto facente parte degli atti di gara, con l'obbligo del Gestore di adeguarsi alle eventuali modifiche che potranno essere apportate da parte dell'Ente territorialmente competente in corso di validazione.

8.3. il PEFA prodotto dal soggetto aggiudicatario, validato dall'Ente territorialmente competente, è vincolante per la Stazione appaltante;

8.4. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano

tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a. il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.5. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al co. 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di

Affidamento:

- a. il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b. l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c. L'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3. L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento, effettuato ai sensi del precedente comma 9.2, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente istanza di riequilibrio.

10.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che

comportino il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3. È obbligo del Gestore comunicare, altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, comprendono, di norma:

- a. la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b. la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono

essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1. L'Ente territorialmente competente decide sull' istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1. Del presente contratto forma parte integrante e sostanziale la Carta della qualità del Gestore relativa al servizio affidato, redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente, sia pur non materialmente allegata.

13.2. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei criteri ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1. L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a. garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani, adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b. adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto, al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione, nonché la qualità del servizio.

Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore

15.1. Il Gestore è obbligato a:

- conseguire gli obiettivi relativi al servizio affidato individuati dall'Ente;
- raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, nonché nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- prestare adeguata collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

- dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente;
- restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2. Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 Obblighi del Gestore

16.1. Il Gestore predispone con cadenza semestrale una relazione contenente dati ed informazioni concernenti l'assolvimento degli

obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17 Programma dei controlli

17.1. L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità ed all'Ente

territorialmente competente, anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3. Nell'ambito dei controlli, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1. L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore, in coerenza con il programma di cui all'articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 Penali

19.1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2. Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le penali previste all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente.

19.3. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli

obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4. L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 Sanzioni

20.1. L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 Condizioni di risoluzione

21.1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1. L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4. L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5. L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento.

A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni

e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti dicompetenza.

22.6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente, sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto, nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio.

22.8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi;

ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo articolo 24.

Articolo 23 Trattamento del personale

23.1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente e dagli atti di gara.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Garanzie

24.1. In materia di garanzie si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2. L'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, a favore della Stazione appaltante Comune di Martina Franca, la prescritta garanzia definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. 01.000069932, emessa da S2C – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, Agenzia n. A163, per l'importo di € 6.058.439,89, diritto imposto e ridotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs. 36.2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto e degli atti richiamati nel presente contratto.

Il Comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dal D. Lgs. 36.2023.

24.3. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione, ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

24.4. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

Articolo 25 Assicurazioni

25.1. L'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa conforme ai dettami dell'articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto.

25.2. A tal riguardo l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prodotto polizza di assicurazione n. 2025/03/2614475 emessa dalla Reale Mutua, codice Agenzia di Lecce n. 817, il 31.07.2025, con scadenza al giorno 31.08.2026.

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare sopravvenire:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;

- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una sola di esse.

26.3. Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al co.26.2.

Articolo 27 Allegati

27.1. Le Parti considerano i documenti di seguito elencati quale parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto, pur se non materialmente allegati:

- a. Deliberazione dell'Assemblea di ARO TA/2 n. 1 del 22.02.2024 en.2 del 13.03.2024 (Approvazione Piano dei Servizi di ARO e indizione procedura di affidamento ad evidenza pubblica);
- b. Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- c. Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- d. Inventario dei beni strumentali;
- e. Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
- f. Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- g. Progetto dei Servizi di Igiene Urbana;
- h. Bando di gara/Disciplinare di gara + allegati;
- i. Capitolato Speciale d'Appalto + allegati;

- j. Tutte le dichiarazioni e tutti gli elaborati tecnico/economici (progetto esecutivo) prodotti dall'Aggiudicatario dei servizi di igiene ambientale in sede di offerta;

27.2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- Contratto;
- Capitolato Speciale di Appalto ed allegati;
- Bando e Disciplinare di gara ed allegati;
- Tutte le dichiarazioni e tutti gli elaborati tecnico/economici (progetto esecutivo) prodotti dall'Aggiudicatario dei servizi di igiene ambientale in sede di offerta;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 co. 3 del D. Lgs. n. 81/08.

Articolo 28 Risoluzione del contratto e recesso unilaterale

28.1. Si richiama integralmente quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 29 Annullamento in autotutela e sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto

29.1. Resta sin d'ora inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento in autotutela, sospensione o annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento del servizio oggetto di appalto, il presente contratto potrà essere risolto mediante posta elettronica certificata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore.

In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di

ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 30 Modalità di soluzione delle controversie

30.1. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 210 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023, sono devolute unicamente al Tribunale di Taranto.

Articolo 31 Spese contrattuali

31.1. Sono a carico dell'Appaltatore i diritti di rogito, tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto, senza diritto di rivalsa.

31.2. Ai fini fiscali il valore del presente contratto ammonta ad € 52.881.493,35.

Articolo 32 Obblighi di tracciabilità

32.1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge, si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

- Per Gial S.r.l. – Banca Unicredit SPA - IBAN – IT 90 I 02008
05364 000000629341

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: Sig. Signori Perrone Paolo nato a Nardò (LE) il 22/05/1976 e residente in Leverano (LE)

alla via Solferino, 14; Codice Fiscale n. SGNPLA76E22F842Z

- Per Impregico S.r.l. - Banca Unicredit SPA IBAN -
IT29C0200815809000107340287

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti
(persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad
operare sui conti correnti dedicati: Dott.ssa Avvocato Paola
Piantedosi nata a Valsolda (CO) il 24.05,1965 e residente a
Taranto (Ta) in Via G. Mazzini n.10 nella sua qualità di
amministratore unico, codice fiscale PNTPLA65E64C936E

Gli estremi del c/c devono essere indicati sulla fattura e possono essere
cambiati, sostituiti o integrati soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrate in
formato elettronico.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti
con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei
pagamenti.

32.2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Taranto della notizia dell'inadempimento della propria
controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità
finanziaria

Articolo 33 Elezioni di domicilio

33.1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio:

- la Stazione Appaltante presso Comune di Martina Franca
- l'Appaltatore presso la sede della Gial S.r.l. mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Impresa giusto atto notarile richiamato nel presente atto.

Articolo 34 Norme finali

34.1. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio oggetto di appalto, dalla consegna alla loro ultimazione.

Le Parti, come sopra costituite, mi dispensano per espressa loro volontà, dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, ricevo il presente atto, redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica, costituito da 32 (trentadue) intere pagine.

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano, in presenza di me vice Segretario Generale rogante, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io vice Segretario Generale, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma, atto da me vice Segretario Generale sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge.

Il Committente, nella persona del Dirigente del Settore IV, dott. ing. Giuseppe Mandina,

L'Appaltatore, nella persona del dott. Paolo Signori Perrone

Il sottoscritto dott. Egidio Zingarelli, Vice Segretario Generale del Comune di Martina Franca ed Ufficiale Rogante, attesta che, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge n. 89 del 16.02.1913, dopo l'apposizione della firma digitale delle

parti e verificata la validità delle stesse, ha apposto personalmente sul presente atto la propria firma digitale.

Il Vice Segretario Comunale rogante dott. Egidio Zingarelli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 co. 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito indicati:

19 - Penali; 28 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale; 29 - Annullamento in autotutela e sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto; 31 - Spese di contratto.

Il Committente, nella persona del Responsabile, dott. ing. Giuseppe Mandina,

L'Appaltatore, nella persona del dott. Paolo Signori Perrone

Il vice Segretario Generale, dott. Egidio Zingarelli.